

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 557 DEL 01/04/2026

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON LA SCUOLA PSICOTERAPIA COGNITIVA E RICERCA, “PTCR” CON SEDE LEGALE A MILANO E SEDI PERIFERICHE E DIDATTICHE A MESTRE E BOLZANO, PER TIROCINI IN ATTIVITÀ PRATICA DI PSICOTERAPIA – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 606/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Psicoterapia Cognitiva e Ricerca”, con sede legale in Milano, Via Foro Buonaparte, 57 e sedi periferiche a Mestre e a Bolzano, ha chiesto, con nota agli atti, il rinnovo della Convenzione, che scadrà nel mese di Giugno 2026, per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

- l’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;
- l’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;
- la titolarità della Scuola “Psicoterapia Cognitiva e Ricerca” con sede legale a Milano e sedi periferiche a Mestre e a Bolzano, ai sensi della L. n. 56/89 e del D.M. n. 509/98, è stata riconosciuta dal MIUR, per la sede di Milano: D.M. del 26/07/2004, pubblicato in G.U. del 04/08/2004; per la sede di Bolzano: D.M. del 24/09/2007 pubblicato in GU il 5/10/2007 e per la sede di Mestre: D.M. del 6/12/2016 pubblicato in GU il 23/12/2016.

In ordine a quanto sopra, si rileva che, a livello aziendale, le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16/12/2020.

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il rinnovo della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Psicoterapia Cognitiva e Ricerca” con sede legale a Milano e con sedi periferiche a Mestre e a Bolzano per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(per il dr. Alberto Rigo - dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Peter Assembergs)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---



## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell'art. 8, comma b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'AZIENDA U.L.S.S. N.8 "BERICA" con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Pec: [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it) C.F. e P.I. n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, nato in Svezia (EE) l'08.07.1961, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, di seguito denominata, per brevità, anche "Soggetto/Azienda/Ente Ospitante".

E

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA "PSICOTERAPIA COGNITIVA E RICERCA", di seguito denominata "Scuola", con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 57 e sedi periferiche a Mestre e Bolzano - P.I. 12671470156 - nella persona del suo Legale Rappresentante dott. Giovanni Maria Ruggiero, nato a Nocera Inferiore il 30 maggio 1967, C.F. RGG GNN 67E30F912F

### PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/189 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle Scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o Enti privati accreditati/convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta

### LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### ART. 1

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel **numero massimo di 4** per anno, salvo maggiore disponibilità, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

#### ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.



#### Psicoterapia Cognitiva e Ricerca

Scuola di Psicoterapia - Istituto N° 183 - D.D. 26.7.04 - G.U. n. 181 del 4.8.04

Sede legale: Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. +39 02 41.50.998 | info@ptcr.it | PEC: psicoterapiacognitivaericerca@pec.it

Studi Cognitivi S.p.A. | C.F. / P.IVA 12671470156 | Iscrizione REA MI-1574642 | Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

[www.studicognitivi.it](http://www.studicognitivi.it)



### ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente Ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
  - d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, ecc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- d. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti
- e. le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto al rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003 come innovato dal D.lgs. 101/2018 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e ad adottare ogni più opportuna ed adeguata misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016:

- a) i dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo
- b) il Titolare del Trattamento relativamente ai dati dei tirocinanti è Studi Cognitivi S.p.A.;
- c) ciascun interessato potrà esercitare, in merito al trattamento dei propri dati personali, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

### ART. 5

La Scuola assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.



#### Psicoterapia Cognitiva e Ricerca

Scuola di Psicoterapia - Istituto N° 183 - D.D. 26.7.04 - G.U. n. 181 del 4.8.04

Sede legale: Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. +39 02 41.50.998 | info@ptcr.it | PEC: psicoterapiacognitivaericerca@pec.it

Studi Cognitivi S.p.A. | C.F. / P.IVA 12671470156 | Iscrizione REA MI-1574642 | Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

[www.studicognitivi.it](http://www.studicognitivi.it)



#### **ART. 6**

La presente convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, su richiesta del soggetto promotore. La convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

#### **ART. 7**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **ART. 8**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 all. A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72 n.642 e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta di bollo verrà assolta on onere a carico del Soggetto Promotore, in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642/72 - Autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5 in data 18/11/2020 n. 264982.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.D. n. 131/1986.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Rappresentante legale  
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca  
Dr. Giovanni Maria Ruggiero

Direttore Generale  
Azienda ULSS 8 Berica  
Dott. Peter Assembergs



#### **Psicoterapia Cognitiva e Ricerca**

Scuola di Psicoterapia - Istituto N° 183 - D.D. 26.7.04 - G.U. n. 181 del 4.8.04

Sede legale: Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. +39 02 41.50.998 | info@ptcr.it | PEC: psicoterapiacognitivaericerca@pec.it

Studi Cognitivi S.p.A. | C.F. / P.IVA 12671470156 | Iscrizione REA MI-1574642 | Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

[www.studicognitivi.it](http://www.studicognitivi.it)